Il Sole 24 Ore Giovedì 21 Maggio 2020

Licenziamenti senza blocco nel periodo di vacatio legis

RECESSI ECONOMICI

Retroattività di difficile applicazione per i giorni non coperti dal Dl 34/2020

Angelo Zambelli

Nella tarda serata di martedì 19 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Rilancio (Dl 34/2020), in vigore il giorno stesso. Il Governo è stato costretto negli ultimi giorni a una corsa contro il tempo, anche in ragione del venire meno, nella giornata di domenica 17 maggio, del "blocco" dei licenziamenti economici contenuto nell'articolo 46 del Dl Cura Italia, prorogato al 17 agosto dal Dl appena pubblicato.

Il "trend topic" degli ultimi giorni è stato, infatti, quello della legittimità o meno dei licenziamenti permotivi oggettivi intimati dai datori di lavoro nellegiornate intercorrenti tra la scadenza del divieto contenuto nel Dl Cura Italia e la pubblicazione del Dl Rilancio. Argomento che ha diviso gli interpreti tra coloro i quali sostenevano che la proroga del divieto introdotta dal Dl

Rilancio non potessetrovare applicazione retroattiva per i giorni rimasti "scoperti" dal divieto del Cura Italia-in osseguio ai principi generali del diritto (su tutti l'articolo11delle disposizioni preliminarial Codicecivile) etantopiù considerando la natura imperativa della norma - e chi, invece, riteneva ammissibile l'applicazione retroattiva del divieto, posto che tale principio, fattaeccezione per la legge penale, non assurge al rango costituzionale. Si è registrata, in ogni caso, unanimitàtra gli addetti ai lavori nel predicare alle aziendelamassima prudenzanell'intimazione dei licenziamenti nei giorni di "vacatio legis", in considerazione dell'eccezionalità del momento storico, nonché dell'imprevedibilità del Governo, checihaabituato negliultimi tempi asoluzioni non prive di fantasia(sivedala rubrica dell'articolo 19 bis introdotto dalla legge di conversionedel Dl Cura Italia, chequalifica come «norma di interpretazione autentica» unanorma di contenuto chiaramente innovativo, al solo fine di giustificame l'applicazione retroattiva).

Ad avviso dichi scrive, anche solo ipotizzare la retroattività di un precetto di tale eccezionale portata sarebbe un vulnus al concetto stesso di

Stato di diritto per quei datori di lavoroche abbiano legittimamente deciso
di intimare un licenziamento per motivi economici nelle giornate tra domenica 17 e martedì 19 maggio, tra
l'altro con l'introduzione della proroga di un divieto scaduto da tre giorni
solo in tarda serata (guarda caso, come il Dl Cura Italia).

Peril resto, le modifiche anticipate dallebozze sono state confermate dal Dl Rilancio, che oltre a prorogare il "blocco" dei licenziamenti economici finoal17agostohadispostolasospensione, per il medesimo periodo, delle procedure di licenziamento individuale per motivi oggettivi a cui sono tenute le aziende di maggiori dimensioni e per assunzioni prima del Jobs Act. È stata,infine,confermatalacontroversa(quanto inutile) previsione relativa alla possibilità per i datori di lavoro, a prescindere dalle dimensioni dell'azienda, di revocare i licenziamenti economici intimati tra il 23 febbraio e il 17 marzo 2020 a condizione di fare contestuale richiesta dei trattamenti di integrazione salariale a partire dalla data di efficacia delli cenziamento.

® RIPRODUZIONE RISERVATA

quotidianolavoro.ilsole24ore.com

Il testo integrale dell'articolo